**

**Nota sul Reddito di Cittadinanza**

**L’impegno dell’ANCI**

**(a cura del Dipartimento Welfare)**

**Roma, 29 marzo 2019**

Il 29 gennaio 2019 è entrato in vigore il Decreto legge 28 gennaio 2019 n.4 che ha istituito il **Reddito di Cittadinanza**, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 26 del 28 marzo 2019.

Come è noto, si tratta della nuova misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà (che sostituisce il ReI), definita come livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili dal Decreto legge n. 4/2019 e finanziata da risorse a valere sul **Fondo per il Reddito di Cittadinanza**, che ammontano a 7.100 milioni per il 2019 (di cui 5.906,8 milioni per il beneficio), 8.055 milioni per il 2020 e 8.317 milioni dal 2021.

L’ANCI fin da principio ha espresso la propria disponibilità a collaborare all’implementazione del Reddito di cittadinanza, riconoscendo l’importanza di una misura a sostegno delle fasce più deboli della popolazione e di un ampliamento della platea dei beneficiari rispetto alle misure precedenti. Quest’ultima, stimata in quasi 5 milioni di individui, è composta di persone che presentano livelli di fragilità diversi, che vanno da un semplice bisogno lavorativo a situazioni ben più complesse, come la marginalità estrema, che i Comuni conoscono bene.

L’ANCI ha da subito sottolineato al Governo che il RdC presenta un impianto complesso che vede una pluralità di attori in campo (Comuni, Centri per l’Impiego, Inps, Anpal, altri servizi territoriali ecc.) e che pertanto presuppone una forte concertazione e una governance ben strutturata, mettendo i Comuni nelle condizioni di poter adempiere efficacemente e con risorse adeguate ai compiti loro affidati.

Infatti, seppure il RdC non riconosce ai Comuni il ruolo di regia territoriale, essi rimangono attori, accanto ai Centri per l’impiego, nella gestione della misura, sia in considerazione dell’ampia platea di beneficiari, sia in merito alle funzioni loro attribuite, soprattutto per quanto riguarda la presa in carico e i progetti di attivazione sociale.

In particolare, **ai Comuni sono affidati sia oneri amministrativi che organizzativi**, che riguardano:

1. verifica dei requisiti di soggiorno e residenza;
2. valutazione multidimensionale del nucleo beneficiario e predisposizione del Patto per l’inclusione sociale;
3. attivazione dei progetti di presa in carico sociale anche per i beneficiari inviati dai Centri per l’Impiego;
4. attivazione dei progetti di pubblica utilità sociale per tutti i beneficiari;
5. alimentazione delle banche dati;
6. segnalazione dei fatti suscettibili di sanzioni o decadenza del beneficio.

Per far fronte a tali compiti, sono attribuite direttamente ai Comuni (che si coordinano a livello di ambito territoriale) le **risorse residue del Fondo Povertà** per il rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, pari a 347 milioni per il 2019, 587 milioni per il 2020 e 615 milioni dal 2021.

A seguito di un confronto interno nell’ambito della Commissione Welfare, l’ANCI ha portato avanti una forte interlocuzione, sia a livello tecnico che politico, con il Governo, presentando le proprie proposte emendative in sede di Conferenza Unificata e subordinando il parere sul testo di conversione in legge all’accoglimento e alla presentazione da parte del Governo di fondamentali **emendamenti**.

Tutti i nostri principali emendamenti, seppure in alcuni casi riformulati, sono stati recepiti.

**Emendamenti ANCI presentati dal Governo e accolti alla Camera:**

1. **Controlli anagrafici** (art. 5 comma 4): rinvio ad apposito atto da adottarsi in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali per la puntuale disciplina delle modalità di verifica dei requisiti;
2. **Progetti di utilità sociale** (art. 4 comma 15): le modalità, le procedure e i tempi di attuazione dei progetti nell’ambito del RdC saranno definiti con un decreto ministeriale d’intesa con la Conferenza Unificata da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione (viene dunque espunto dal testo il termine dei sei mesi a carico dei Comuni per la predisposizione delle procedure amministrative utili per l’istituzione dei progetti);
3. **Risorse per i Comuni** (art.12 comma 12): è stata accolta l’ipotesi di ampliare la tipologia dei costi finanziabili anche per la copertura degli ulteriori oneri amministrativi ed organizzativi dei progetti di utilità sociale di cui all’art.4 c.15, compresi quelli derivanti dalle assicurazioni INAIL e RC;
4. **Modalità di confronto nazionale e territoriale**: l’atto di programmazione regionale verrà predisposto nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali(art. 11 comma 2 lett. c numero 2); è stata prevista una cabina di regia nazionale (art. 11 comma 2 lettera d-bis);
5. **Piattaforme digitali e gestione della governance** (art. 6 comma 1): si prevede l’intesa in Conferenza Unificata sul decreto di attivazione delle piattaforme;
6. **Accertamento e comunicazione dei fatti suscettibili di sanzioni** (art. 6 comma 4): la comunicazione da parte dei Comuni sulla piattaforma dovrà avvenire entro 10 giorni dall’accertamento degli eventi (e non più entro 5 giorni dal verificarsi degli eventi);
7. **Deroga ai divieti assunzionali per assistenti sociali** (art. 13 comma 1-ter): si passa da una deroga a valere nei limiti di un terzo delle risorse della quota servizi del Fondo Povertà a una deroga a valere sulla metà delle risorse;
8. **Valutazione dei beneficiari da parte dei CPI e rinvio ai Comuni** (art. 4 comma 5-quater): si prevede che l’invio ai servizi sociali da parte dei CPI dei nuclei che presentino problemi di avvio al lavoro deve essere conseguente ad un incontro e corredato dalle relative valutazioni effettuate sulla base di criteri definiti tramite un accordo in Conferenza Unificata, al fine di garantire uniformità nei criteri di valutazione da parte dei CPI.
9. **Personale dei Comuni:** con riferimento alle problematiche relative all’impatto sui Comuni e sulle Città metropolitane della Pensione di Cittadinanza e della c.d. “Quota cento” (che per il personale dei Comuni rischiano di trasformarsi in un esodo massiccio che potrebbe mettere in serio pericolo l’erogazione di servizi essenziali), nel passaggio al Senato sono state accolte le richieste dell’ANCI di introdurre alcune fondamentali modifiche al sistema di reclutamento del personale finalizzate a contenere l’impatto organizzativo dei pensionamenti anticipati (volte a consentire il turn-over del personale, le cui cessazioni siano programmabili, nel corso dello stesso esercizio in cui si verifica il collocamento a riposo).

I risultati conseguiti dall’ANCI sono stati importanti, poiché, evidenziando sin da subito le maggiori criticità per i Comuni, ne mitigano l’impatto, prevedendo una concertazione puntuale nei prossimi mesi per la definizione di criteri, modalità e procedure attuative che riguardano le attività dei Comuni e la governance interistituzionale e territoriale.

Pertanto, di qui in avanti saremo chiamati a contribuire alla definizione dei seguenti provvedimenti, i più importanti dei quali riguarderanno:

1. Accordo in Conferenza Unificata per la definizione di **principi e criteri generali di valutazione delle categorie esonerabili** dagli obblighi a cui sono tenuti i beneficiari e per l’identificazione delle particolari criticità che non consentono l’avvio al lavoro e che comportano il **reinvio dai Centri per l’impiego ai Comuni** (art.4 comma 3);
2. Decreto del Ministro del Lavoro, da adottare previa intesa in Conferenza Unificata entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione, per la definizione delle modalità di attuazione dei **progetti di pubblica utilità** (art. 4 comma 15);
3. Accordo in Conferenza Unificata per la definizione delle **modalità di convocazione dei beneficiari** da parte dei Comuni e dei Centri per l’impiego (art. 4 comma 15-quinquies);
4. Accordo in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali per la definizione di modalità di **verifica dei requisiti di residenza e soggiorno** in capo ai Comuni (art. 5 comma 4);
5. Decreto del Ministro del Lavoro, da adottare previa intesa in Conferenza Unificata entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge n.4 del 28 gennaio 2019, per l’approvazione del piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle **piattaforme digitali**, attraverso cui è previsto lo scambio di informazioni e la governance tra le istituzioni a livello nazionale e territoriale (art.6 comma 1).

L’ANCI parteciperà ai tavoli interistituzionali di confronto relativi all’attuazione della misura, primo fra tutti la **cabina di regia nazionale** (richiesta dall’ANCI stessa), che opererà anche mediante articolazioni tecniche (art. 11 comma 2 lettera d-bis).

Infine, a livello territoriale, è necessario partecipare alla predisposizione/aggiornamento degli atti di programmazione regionali, che, come previsto dalla normativa (art. 11 comma 2 lettera c) punto 2), dovrà avvenire “nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali”.

L’ANCI ha attivato un proprio **Osservatorio** per monitorare attraverso le segnalazione di alcuni Comuni l’attuazione e registrare eventuali criticità e più in generale andamento della misura.

Inoltre ha realizzato sul proprio sito una[**sezione di approfondimento sul Reddito di Cittadinanza**](https://www.fondiwelfare.it/reddito-di-cittadinanza/) che raccoglie materiali utili per i Comuni (schede di approfondimento, normativa nazionale, circolari operative, link utili, ecc.).

**Appendice: il Reddito di Cittadinanza in sintesi**

**Il RdC in sintesi**

**Avvio:** aprile 2019 (domande raccolte dal 6 marzo 2019)

**Risorse:**

* **Fondo Reddito di Cittadinanza:** 2019: 7.100 mln (di cui 5.906,8 mln per il beneficio); 2020: 8.055 mln; dal 2021: 8.157 mln.
* **Fondo Povertà:** 2019: 347 mln; 2020: 587 mln; 2021: dal 2021: 615 mln. Quota fissa, non aumentabile, destinata al rafforzamento dei servizi sociali comunali.

**Finalità:** misura di (re)inserimento nel mondo del lavoro e di contrasto alla povertà. Il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza per i nuclei familiari composti esclusivamente da 1 o più componenti pari o >67 anni.

**Platea stimata dal Governo:** 5 milioni di persone, di cui 47% dei beneficiari al Centro-Nord e il 53% al Sud e Isole.

**Beneficiari:**

* Cittadino italiano o UE o lungosoggiornante, con almeno 10 anni di residenza in Italia di cui gli ultimi 2 continuativi;
* Requisiti economici;
* Possesso di beni durevoli.

**Beneficio:**

tra i 480 e i 9.360 euro annui, in base ai parametri già indicati, per max 18 mesi, rinnovabile previa sospensione di 1 mese.

**Richiesta:**

Il RdC si può richiedere alle Poste Italiane, sia direttamente all’ufficio postale che in via telematica, oppure ai CAF convenzionati con l’INPS e ai patronati.

**Verifica requisiti:**

L’INPS verifica i requisiti economici e patrimoniali entro 5 giorni dalla richiesta; a tal fine, è previsto un dialogo con le banche dati dell’Anagrafe tributaria, del Pubblico Registro Automobilistico e di altre PP.AA.

Nelle more del completamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, il Comune verifica i requisiti di residenza e soggiorno (non sono indicati termini temporali) secondo modalità che saranno definite con accordo in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali e ne comunica l’esito all’INPS tramite piattaforma informatica.

**Erogazione:**

ll Rdc viene riconosciuto dall’INPS dopo verifica dei requisiti ed è erogato tramite la Carta Rdc emessa da Poste Italiane.

Ai suoi beneficiari sono estese le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di gas ed elettricità riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate.

**Il percorso di attivazione lavorativa e sociale:**

Il beneficio economico è condizionato alla dichiarazione da parte dei componenti del nucleo maggiorenni (e non esonerabili) di immediata disponibilità al lavoro (DID), entro 30 gg dal riconoscimento del beneficio in via telematica tramite l’apposita piattaforma digitale o il portale nazionale delle politiche del lavoro o al primo incontro presso il Centro per l’impiego (CPI), nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo (Patto per il Lavoro con un Centro per l’Impiego o un’Agenzia per il Lavoro o un Ente di formazione accreditato) e all’inclusione sociale (Patto per l’Inclusione con i servizi sociali dei Comuni).

Sia nell’ambito del Patto per il Lavoro che del Patto per l’Inclusione, i beneficiari saranno tenuti a partecipare a progetti utili alla collettività predisposti dai Comuni, per min. 8 ore settimanali fino a max 16 ore settimanali.

**La presa in carico e lo smistamento della platea**

**tra CPI e Comuni**

I Comuni non hanno più il ruolo di regia della misura complessiva, né sono il primo e unico punto di accesso, come accadeva nel REI.

Infatti, la richiesta del beneficio è effettuata dal cittadino alle Poste Italiane, sia direttamente all’ufficio postale che in via telematica, oppure ai CAF convenzionati con l’INPS e ai patronati. Entro 30 gg dal riconoscimento del beneficio, ai fini dell’attivazione di un percorso di inclusione lavorativa e/o sociale, la platea dei beneficiari viene smistata dalle piattaforme informatiche tra Centri per l’Impiego (CPI) e Comuni come segue:

1. **Centri per l’Impiego:**

I componenti dei nuclei familiari se in possesso di uno o più dei seguenti requisiti (e i relativi familiari che abbiamo presentato la DID):

* Disoccupazione da max 2 anni;
* Beneficiario Naspi o altro ammortizzatore sociale per disoccupazione involontaria;
* Aver sottoscritto un Patto di servizio attivo presso i CPI;
* Non aver sottoscritto un progetto personalizzato presso i Comuni;

Sono altresì convocati i singoli beneficiari tra i 18 e i 29 anni, non occupati e non frequentanti un regolare corso di studi (NEET), ma non i loro familiari, che sono convocati dai Comuni, se non in possesso dei succitati requisiti.

I beneficiari stipulano un **Patto per il Lavoro** con un CPI o un’Agenzia per il Lavoro o Ente di formazione (obblighi relativi all’accettazione di 1 su 3 offerte di lavoro in base a specifici requisiti di distanza e di durata del periodo di disoccupazione).

Nel caso in cui il CPI, in esito a un incontro, ravvisi nel nucleo particolari criticità di avvio al lavoro (secondo criteri che saranno definiti con accordo in Conferenza Unificata), invia il richiedente ai servizi sociali del Comune per la valutazione multidimensionale, motivandone l’invio.

1. **Servizi sociali dei Comuni:** tutti coloro che non rientrano nelle suddette fattispecie.

Il Comune procede a una valutazione preliminare:

* se emergono bisogni prevalentemente lavorativi, la competenza passa ai CPI, che sottoscrivono un Patto per il lavoro con i beneficiari entro i successivi 30 gg;
* se emergono bisogni complessi e multidimensionali, i beneficiari sottoscrivono un **Patto per l’Inclusione Sociale** con i servizi sociali del Comune, che coordineranno interventi di rete con i CPI e gli altri servizi territoriali.

Sia nell’ambito del Patto per il Lavoro che del Patto di Inclusione, i beneficiari (esclusi gli esonerati) saranno tenuti a partecipare a **progetti utili alla collettività predisposti dai Comuni**, per min. 8 ore settimanali fino a max 16 ore settimanali, secondo modalità che saranno definite con decreto da adottare entro 6 mesi dalla legge di conversione previa intesa in Conferenza Unificata.

Sono **esonerabili** dal sottoscrivere il Patto per il Lavoro e il Patto di Inclusione e dai progetti utili alla collettività del Comune: gli individui con disabilità tale da non consentire un accesso al mondo del lavoro (che tuttavia possono richiedere una volontaria adesione a tali progetti); le persone che assistono figli <3 anni o individui non autosufficienti; i lavoratori a bassissimo reddito (working poor); i frequentanti corsi di formazione; ulteriori categorie individuate in Conferenza Unificata.

**Emendamenti ANCI presentati dal Governo:**

* **Controlli anagrafici** (art. 5 comma 4): rinvio ad apposito atto da adottarsi in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali per la puntuale disciplina delle modalità di verifica dei requisiti;
* **Progetti di utilità sociale** (art. 4 comma 15): le modalità, le procedure e i tempi di attuazione dei progetti nell’ambito del RdC saranno definiti con un decreto ministeriale d’intesa con la Conferenza Unificata da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione (viene dunque espunto dal testo il termine dei sei mesi a carico dei Comuni per la predisposizione delle procedure amministrative utili per l’istituzione dei progetti);
* **Risorse per i Comuni** (art.12 comma 12): è stata accolta l’ipotesi di ampliare la tipologia dei costi finanziabili anche per la copertura degli ulteriori oneri amministrativi ed organizzativi dei progetti di utilità sociale di cui all’art.4 c.15, compresi quelli derivanti dalle assicurazioni INAIL e RC;
* **Modalità di confronto nazionale e territoriale**: l’atto di programmazione regionale verrà predisposto nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali(art. 11 comma 2 lett. c numero 2); è stata prevista una cabina di regia nazionale (art. 11 comma 2 lettera d-bis);
* **Piattaforme digitali e gestione della governance** (art. 6 comma 1): si prevede l’intesa in Conferenza Unificata sul decreto di attivazione delle piattaforme;
* **Accertamento e comunicazione dei fatti suscettibili di sanzioni** (art. 6 comma 4): la comunicazione da parte dei Comuni sulla piattaforma dovrà avvenire entro 10 giorni dall’accertamento degli eventi (e non più entro 5 giorni dal verificarsi degli eventi);
* **Deroga ai divieti assunzionali per assistenti sociali** (art. 13 comma 1-ter): si passa da una deroga a valere nei limiti di un terzo delle risorse della quota servizi del Fondo Povertà a una deroga a valere sulla metà delle risorse;
* **Valutazione dei beneficiari da parte dei CPI e rinvio ai Comuni** (art. 4 comma 5-quater): si prevede che l’invio ai servizi sociali da parte dei CPI dei nuclei che presentino problemi di avvio al lavoro deve essere conseguente ad un incontro e corredato dalle relative valutazioni effettuate sulla base di criteri definiti tramite un accordo da adottare previa intesa in Conferenza Unificata, al fine di garantire uniformità nei criteri di valutazione da parte dei CPI.
* **Personale dei Comuni:** con riferimento alle problematiche relative all’impatto sui Comuni e sulle Città metropolitane della Pensione di Cittadinanza e della c.d. “Quota cento” (che per il personale dei Comuni rischiano di trasformarsi in un esodo massiccio che potrebbe mettere in serio pericolo l’erogazione di servizi essenziali), nel passaggio al Senato sono state accolte le richieste dell’ANCI di introdurre alcune fondamentali modifiche al sistema di reclutamento del personale finalizzate a contenere l’impatto organizzativo dei pensionamenti anticipati (volte a consentire il turn-over del personale, le cui cessazioni siano programmabili, nel corso dello stesso esercizio in cui si verifica il collocamento a riposo).